

Edizione di sabato 9 aprile 2016

CASI CONTROVERSI

[Il professionista deve sempre agire nel rispetto della legge?](#)

di Comitato di redazione

ISTITUTI DEFLATTIVI

[On line il modello per lo scomputo delle perdite pregresse](#)

di Alessandro Bonuzzi

CRISI D'IMPRESA

[La falciata del debito IVA nel concordato preventivo](#)

di Marco Capra

AGEVOLAZIONI

[Modello per gli investimenti nel Mezzogiorno](#)

di Laura Mazzola

CONTABILITÀ

[La rilevazione contabile dei mutui ipotecari e chirografari](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Il professionista deve sempre agire nel rispetto della legge?

di **Comitato di redazione**

L'approssimarsi del termine ultimo per la predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi fa spesso insorgere un quesito di assoluta attualità: quale è il **corretto comportamento** che il professionista deve assumere qualora il proprio cliente gli domandi di fare “**uno strappo alla regola**” rispetto alle regole imposte dalla normativa?

È fuori ombra di dubbio che compito **deontologicamente** corretto del professionista è quello di:

- individuare la corretta normativa di riferimento;
- applicare detta normativa al caso di specie del contribuente;
- nel caso di eventuali dubbi, scegliere il comportamento **più rassicurante** che possa limitare eventuali danni in capo al cliente.

Se quanto sopra è chiaro, dobbiamo però chiederci quale sia il corretto comportamento nel caso in cui il cliente richieda espressamente al professionista di “**allontanarsi**” dalle corrette regole previste dalla norma.

Sono ovviamente possibili due approcci:

1. un primo di natura **rigida e formale**: dissuadere il cliente da tale comportamento (**palesamente errato**), finanche a giungere a negare la prestazione nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo;
2. un secondo di natura più **pragmatica**: posto che la **paternità** del bilancio o della dichiarazione è comunque attribuibile al contribuente, dopo avere consigliato al meglio, si **accoglie** la specifica richiesta del cliente, ammonendolo sulle possibili conseguenze negative che possono derivare da tale scelta.

Così inquadrata, la tematica non sembra completamente strana; tuttavia, aspetti di difficoltà emergono laddove il cliente, subendo una eventuale **contestazione** da parte (ad esempio) della Amministrazione finanziaria, decida di promuovere una causa per chiedere al professionista il **risarcimento del danno subito**.

È possibile tale evenienza anche se il cliente era perfettamente informato?

Per fornire una risposta a tale interrogativo, appare indispensabile richiamare alcuni approdi giurisprudenziali.

In primis, una “delicata” sentenza della **Cassazione** (n. 9916/2010), con la quale è stata riconosciuta **sussistente** la responsabilità da inadempimento contrattuale a carico di un professionista che aveva compilato la dichiarazione di un contribuente **deducendo** costi non documentati, costi non di competenza, e ritenendo non applicabile un certo tributo, nonostante le condizioni di esonero sussistessero solo per una parte d'anno.

Dalla lettura della pronuncia, sia pure senza un dettaglio approfondito, i Giudici peraltro affermano incidentalmente che il professionista non sia riuscito a dimostrare l'**accordo** con il cliente per assumere il comportamento adottato; in ogni caso (e questo dici pare dirimente) quell'accordo – anche ove fosse stato presente – sarebbe **nullo in quanto in frode alla legge**.

Il principio sembra dunque chiaro: la **diligenza** richiesta al professionista nello svolgimento dell'incarico è tale per cui non possono essere disapplicate le disposizioni normative vigenti. Quindi, **accettare la richiesta del cliente significa esporsi ad una possibile responsabilità**.

Tale approccio, tuttavia, non è l'unico che si rinviene nella giurisprudenza. Anzi, i più recenti approdi – sia pure di merito – conducono a conclusioni del tutto **opposte** (si veda **Tribunale di Firenze 03-09.2014**).

Nel caso di un consulente del lavoro, è stata ritenute assente qualsiasi responsabilità professionale attinente l'errato calcolo dei contributi INPS, ove tale “errore” sia stato **richiesto** direttamente dal cliente, opportunamente **informato** delle possibili conseguenze sanzionatorie (circostanza, quest'ultima, dimostrata in corso di causa con l'ammissione della testimonianza di un collaboratore dello studio professionale stesso).

Come si vede – sia pure con differente “peso” giuridico – l'approccio dei Giudici risulta diametralmente opposto:

- per la Cassazione, il professionista non potrebbe **mai** sbagliare, ove l'errore sia consapevole ed addirittura richiesto dal contribuente;
- per i Giudici di merito, invece, l'unico vero obbligo del professionista sarebbe quello di **informativa** del cliente in merito alla non correttezza del comportamento che intende assumere, alla possibilità di subire sanzioni ed al corretto comportamento che si dovrebbe tenere.

Ed allora, che fare in questi casi?

La soluzione ufficiale non pare esistere, anche se a nostro giudizio risulta assolutamente più condivisibile la **seconda tesi**, in quanto:

- valorizza la **diligenza** del professionista, gravando sul medesimo l'onere di informativa in merito al corretto trattamento da riservare alla fattispecie, con l'aggiunta della indicazione delle sanzioni che si possono subire;
- tiene conto che l'atto (bilancio, dichiarazione, adempimento fiscale, ecc.) deve essere

correttamente **ricondotto** – *in primis* – al contribuente; intravedere nel professionista una sorta di “paladino” delle casse dell’Erario sembra, onestamente, eccessivo.

A conclusioni completamente difformi si dovrebbe invece giungere nei casi in cui sia il medesimo professionista a **suggerire** al cliente comportamenti anomali per ridurre (ad esempio) il carico fiscale di periodo.

La tematica risulta talmente delicata che sarebbe davvero opportuno un **intervento di chiarificazione**, anche in merito alla opportunità ed alla valenza di redigere apposite “**manleve**” che rimangono in precario equilibrio tra il pregio di poter dimostrare che l’*input* è proveniente dal cliente e la negatività di “certificare” il fatto che il professionista fosse **a conoscenza** dell’errore.

ISTITUTI DEFLATTIVI

On line il modello per lo scomputo delle perdite pregresse

di **Alessandro Bonuzzi**

Disponibile il modello – denominato **IPEA** – per richiedere lo **scomputo delle perdite pregresse**, non ancora utilizzate, dai maggiori imponibili accertati con atto impositivo o nel procedimento di accertamento con adesione.

L'approvazione è avvenuta ad opera del [provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 51240](#) di ieri.

Si ricorda che l'articolo 25 D.Lgs. 158/2015 ha introdotto il nuovo **comma 4** nell'articolo 42 D.P.R. 600/1973, il quale prevede che, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento:

- l'Ufficio computi in diminuzione, dal maggiore imponibile accertato, le **perdite del periodo d'imposta oggetto di accertamento**, fino a concorrenza del loro importo;
- inoltre, il contribuente ha la facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione, dal maggiore imponibile che eventualmente residua, le **perdite pregresse non utilizzate**, fino a concorrenza del loro importo.

Vi è, quindi, una diversa modalità di **gestione** delle perdite, a seconda che siano prodotte nel periodo d'imposta oggetto di accertamento ovvero derivino da dichiarazioni presentate per annualità precedenti. Infatti:

- per le perdite di periodo lo scomputo è **automatico**;
- per le perdite pregresse è, invece, il contribuente a doverne **chiedere**, mediante apposita istanza, lo scomputo.

Ebbene, il provvedimento di ieri approva il **modello** da utilizzare per la presentazione dell'istanza che deve essere effettuata entro il termine per la proposizione del ricorso.

PERDITE	
DI PERIODO	PREGRESSE
COMPENSAZIONE AUTOMATICA	COMPENSAZIONE SOLO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELL'IPEA

La presentazione dell'IPEA **sospende** il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di **60 giorni**, incrementando a 120 i giorni a disposizione per proporre ricorso. L'Ufficio **verifica** l'utilizzabilità delle perdite pregresse, **ricalcola** l'eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni e, entro 60 giorni dalla presentazione del modello, **comunica**

l'esito della procedura al contribuente.

L'istanza non preclude la possibilità di accedere all'istituto dell'accertamento con adesione; tuttavia, in questo caso, **non si applica il periodo di sospensione di 60 giorni.**

Peraltro, la medesima procedura di scomputo delle perdite è stata inserita anche nell'ambito del procedimento di **accertamento con adesione.**

Infatti, il comma 2 dell'articolo 25 del decreto delegato ha introdotto il nuovo **comma 1-ter** nell'articolo 7 D.Lgs. 218/1997, secondo cui, fermo restando l'utilizzo **automatico** in diminuzione delle perdite del periodo d'imposta oggetto di adesione, il contribuente ha la facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili residui le **perdite pregresse**, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

La richiesta va effettuata utilizzando sempre l'**IPEA**. Al riguardo, il provvedimento **distingue** la procedura a seconda che l'istanza di accertamento con adesione segua la notifica dell'avviso di accertamento o che, invece, il procedimento di adesione sia anteriore alla notifica dell'atto impositivo; in quest'ultimo caso, l'istanza deve essere presentata nel **corso** del contraddittorio.

Da notare che, quando la procedura di adesione è attivata a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, la **presentazione** dell'IPEA:

- deve essere perfezionata entro il termine per la proposizione del ricorso. A tal fine, **si tiene conto anche del periodo di sospensione previsto per la procedura di adesione;** quindi, la presentazione del modello deve avvenire entro 150 (60+90) giorni dalla notifica dell'atto;
- **sospende** il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un **ulteriore periodo di 60 giorni** rispetto al periodo di sospensione previsto per la procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, ai fini della **proposizione del ricorso**, la nuova sospensione di 60 giorni:

- **si attiva** quando il contribuente, raggiunto da un atto impositivo, presenta prima l'istanza di accertamento con adesione e successivamente l'IPEA;
- **non si attiva**, invece, se il contribuente, raggiunto da un atto impositivo, presenta prima l'IPEA e successivamente l'istanza di accertamento con adesione. In questo caso, infatti, la nuova sospensione è **assorbita** dai 90 giorni previsti dall'istituto di adesione.

TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO	
I° AVVISO ACC.TO – II° IPEA – III° ADESIONE	I° AVVISO ACC.TO – II° ADESIONE – III° IPEA
60 + 90	60 + 90 + 60

CRISI D'IMPRESA

La falcidia del debito IVA nel concordato preventivo

di **Marco Capra**

In un [precedente intervento](#), avevamo segnalato come le pronunce della Corte di Cassazione e la prassi dell'Amministrazione finanziaria inducevano a considerare **intangibile** il debito per IVA, sull'assunto che si tratterebbe di **risorsa propria dell'Unione europea**.

Avevamo evidenziato, poi, che l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Ue aveva ammesso la **falcidia** nelle conclusioni rassegnate in ordine alla **Causa C-546/14**.

Ed ecco il formidabile, insperato, epilogo della vicenda: con **sentenza del 7 aprile 2016**, appunto per la causa **C-546/14**, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione seconda, ha riconosciuto **ammissibile il concordato preventivo con pagamento parziale dei crediti IVA**.

Ripercorriamo la vicenda.

Al **Tribunale fallimentare di Udine** era sottoposta una proposta di concordato preventivo **liquidatorio**, con previsione di pagamento integrale di alcuni creditori privilegiati ed il pagamento parziale di creditori privilegiati di grado inferiore (e dei creditori chirografari, ovviamente), tra cui l'Erario con riferimento al debito per IVA.

Il Tribunale **interessava** la Corte di Giustizia UE, ponendo la seguente questione pregiudiziale: “*Se i principi e le norme contenuti nell'[articolo] 4, paragrafo [3, TUE] e nella direttiva [IVA], così come già interpretati nelle sentenze della Corte [Commissione/Italia (C-132/06, EU:C:2008:412), Commissione/Italia (C-174/07, EU:C:2008:704) e B...C... (C-500/10, EU:C:2012:186)], debbano essere altresì interpretati nel senso di rendere **incompatibile** una norma interna (e, quindi, per quanto riguarda il caso qui in decisione, un'interpretazione degli [articoli] 162 e 182 ter [della legge fallimentare]) tale per cui sia ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda, con la liquidazione del patrimonio del debitore, il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato relativo all'IVA, qualora non venga utilizzato lo strumento della transazione fiscale e non sia prevedibile per quel credito – sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente e all'esito del controllo formale del Tribunale – un pagamento maggiore in caso di liquidazione fallimentare”.*

Orbene, secondo l'**Avvocato Generale**, “Né l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, né la direttiva 2006/12/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, **ostano** a norme nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, qualora tali norme debbano essere interpretate nel senso di consentire ad un'impresa in difficoltà finanziaria di effettuare un concordato preventivo che comporta la liquidazione del suo patrimonio senza offrire il pagamento integrale dei crediti IVA dello Stato, a condizione che un esperto

*indipendente concluda che non si otterrebbe un **pagamento maggiore** di tale credito in caso di fallimento e che il concordato sia omologato del giudice”.*

Sempre secondo l'Avvocato Generale, sarebbe ammesso il **soddisfacimento parziale** del debito per IVA (resta ferma, ovviamente, la possibilità che l'Amministrazione finanziaria creditrice voti contro il concordato), ove:

- il debitore ricorrente **non** abbia deliberatamente **occultato** parte dell'attivo o **omesso** di denunciare uno o più crediti;
- un esperto indipendente attesti che l'amministrazione tributaria non avrebbe **miglior soddisfazione** in caso di fallimento.

La sentenza della Corte Ue pone il **suggello** sui condivisibili argomenti dell'Avvocato Generale (posizione fatta propria anche dal **CNDCEC** con **comunicato del 18 gennaio 2016**).

La Corte, infatti, ha ritenuto che: *“L'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di **pagare solo parzialmente un debito dell'imposta sul valore aggiunto attestando**, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, **che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento**”.*

E a tanto perviene la Corte, posto che *“l'ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo che [...] non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell'IVA, **non è contraria all'obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'IVA nel loro territorio** nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione”.*

A questo punto, è immaginabile che i Tribunali fallimentari italiani si **allineeranno**, con conseguente nuovo **impulso** ai concordati (con l'avvertenza che, allo stato, non sembra chiaro se la falcidia possa riguardare tutti i concordati, ovvero solo quelli liquidatori).

In proposito, è utile ricordare che alcune, rare, pronunce, ponendosi in contrasto con la Corte di Cassazione e la prassi di cui si è detto, avevano **anticipato** i principi ora confermati dalla Corte UE: ci si riferisce, in particolare, al **decreto del 17 febbraio 2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere**, III Sez. Civ., che aveva ammesso la falcidia del credito erariale, ed alla sentenza della **Corte d'Appello di Bologna del 24 dicembre 2015**, che aveva consentito il degrado del credito IVA per rivalsa.

AGEVOLAZIONI

Modello per gli investimenti nel Mezzogiorno

di **Laura Mazzola**

Disponibile il modello con le relative istruzioni per l'invio della ***“Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno”*** introdotto dalla **Legge di stabilità per il 2016**.

Con il **Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo** è stato, infatti, approvato il modello che i **titolari di reddito d'impresa** possono utilizzare per beneficiare del **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, par. 3 lett. a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle Regioni **Molise, Sardegna ed Abruzzo**, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, par. 3 lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carte degli aiuti a finalità regionale 2014 – 2020 del 16 settembre 2014.

Il credito d'imposta, voluto dal governo per incoraggiare gli investimenti in aree del Paese dove è maggiormente avvertita la necessità di **sostenere la crescita e creare posti di lavoro**, è fruibile con riferimento agli **investimenti legati all'acquisto**, anche mediante contratti di **locazione finanziaria**, di:

- **macchinari;**
- **impianti;**
- **attrezzature varie.**

Tali investimenti, realizzati a decorrere **dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019**, devono essere **destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio**.

Rimangono **esclusi** dal beneficio i soggetti che operano nei **settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo**. L'agevolazione non si applica neppure alle **imprese in difficoltà**.

Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta è composto:

- **dall'informativa sul trattamento dei dati personali;**

- dal riquadro contenente i **dati dell'impresa beneficiaria**, quali il codice fiscale, la dimensione dell'impresa (grande, media, piccola e micro), il settore (agricolo, pesca o acquacoltura), l'indirizzo di posta elettronica certificata, i dati relativi alle persone fisiche (cognome, nome, sesso, data di nascita, Comune, o Stato estero, di nascita) e i dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche (denominazione o ragione sociale e natura giuridica);
- dal riquadro contenente i **dati del rappresentante firmatario della comunicazione**, quali il codice fiscale, il codice carica, il codice fiscale della società, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita ed il Comune, o Stato estero, di nascita;
- dal riquadro contenente i **dati del referente da contattare**, quali cognome, nome, telefono, cellulare ed indirizzo di posta elettronica;
- dal riquadro contenente la **rinuncia al credito ovvero la rettifica di una precedente comunicazione**, per la quale deve essere indicato il numero di protocollo;
- dal riquadro contenente la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**;
- dal riquadro contenente gli **impegni assunti con la sottoscrizione**;
- dal riquadro contenente i dati relativi all'**impegno alla presentazione telematica**, quali il codice fiscale del soggetto incaricato, la data dell'impegno e la firma;
- dal **quadro A**, denominato "**Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta**", composto da quattro sezioni contenenti i dati relativi a tutti i progetti d'investimento (investimento complessivo e credito d'imposta complessivo), i dati di carattere generale del progetto d'investimento, l'ambito di attività (industria intelligente e sostenibile, aerospazio e difesa, salute, alimentazione e qualità della vita, industria della creatività turistico-culturale, agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente, altre attività manifatturiere, trasformazione e commercializzazione di progetti agricoli, costruzioni, attività ricettive e di ristorazione, commercio all'ingrosso e al dettaglio, attività terziarie e servizi ed altro) e la descrizione del progetto d'investimento;
- dal **quadro B**, denominato "**Dati della struttura produttiva**", composto da tre sezioni contenenti l'ubicazione della struttura produttiva, l'ammontare dell'investimento e del credito d'imposta, suddiviso in base alla tipologia, e l'elenco dei beni strumentali;
- dal **quadro C**, denominato "**Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia**", contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia per i quali devono essere indicati il codice fiscale, il codice qualifica ed il codice fiscale del familiare convivente.

Le imprese interessate devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi *online* *Fisconline* o *Entratel*, a partire **dal 30 giugno 2016**, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati, quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "*Creditoinvestimentisud*", che sarà disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Il credito d'imposta maturato può essere usato solo in **compensazione all'interno del modello F24**, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ed esclusivamente con **modalità telematiche**.

CONTABILITÀ

La rilevazione contabile dei mutui ipotecari e chirografari

di **Viviana Grippo**

L'**ipoteca** su un immobile è una garanzia costituita mediante **iscrizione nei pubblici registri immobiliari**. Essa garantisce al creditore il diritto ad **espropriare** e vendere il bene trattenendo a sé il ricavato della vendita fino a concorrenza del debito capitale, interessi e oneri accessori. L'iscrizione ipotecaria ha efficacia **ventennale**, trascorso tale termine l'ipoteca si **estingue** salvo rinnovo alla scadenza su domanda del creditore. Il mutuo **chirografario** è invece un prestito che non presenta garanzie.

Nel presente contributo ripercorreremo gli **aspetti contabili** dei due istituti, iniziando dal mutuo ipotecario.

La rilevazione del **mutuo ipotecario** comporta sia la nascita del debito nei confronti dell'istituto di credito erogante sia l'accredito sul c/c delle somme prestate al netto degli oneri accessori (imposte e competenze bancarie).

In seguito, periodicamente, verranno addebitate sul c/c le **rate** del mutuo oltre agli **oneri accessori** di pagamento della singola rata. La rata del mutuo potrebbe variare in relazione alle modifiche del tasso di interesse (mutuo a tasso variabile), ma la **scrittura non cambia** in quanto la rata evidenzierà comunque un importo capitale distinto dagli interessi, e ciò anche nel caso in cui, in presenza di interesse variabile il contratto preveda rate costanti con **allungamento del periodo di rientro**.

All'atto dell'ultima rata il conto mutuo ipotecario banca dovrà risultare a zero. Nel caso le rate scadessero a cavallo d'anno, ad esempio rata trimestrale posticipata con scadenza fine febbraio, occorrerà rilevare il **rateo passivo** relativo agli interessi maturati dal 1 dicembre al 31/12.

Si rileva la concessione in data 1/3/2016 di un **mutuo ipotecario** durata 20 anni per euro **250.000,00** con rata **trimestrale posticipata**, durata 1/3/2016 – 29/02/2036.

Diversi	a	Mutuo ipotecario banca XX (sp)		250.000,00
Banca c/c (sp)			244.650,00	
Imposte deducibili (ce)			5.000,00	
Commissioni bancarie (ce)			350,00	

All'atto del pagamento della **prima rata** (dati liberi) rileveremo:

Diversi	a	Banca c/c (sp)		10.818,00
Mutuo ipotecario banca XX (sp)			3.316,00	
Interessi passivi su mutuo (ce)			7.500,00	
Commissioni bancarie (ce)			2,00	

Nel caso ipotizzato l'**ultima rata dell'anno** è relativa al periodo dicembre/febbraio, in tal caso sarà necessario rilevare il rateo:

Interessi passivi su mutuo (ce)	a	Ratei passivi su interessi (sp)		2.500,00
---------------------------------	---	---------------------------------	--	----------

Le scritture relative al **mutuo chirografo** sono sostanzialmente le **medesime** di quelle del mutuo ipotecario. Anche in questo caso si rileverà da una parte la nascita del debito nei confronti dell'istituto di credito erogante e dall'altra l'accredito sul c/c delle somme prestate al netto degli oneri accessori (imposte e competenze bancarie). In seguito, periodicamente, verranno addebitate sul c/c le rate del mutuo oltre agli oneri accessori di pagamento della rata. Ove la rata del mutuo fosse **variabile**, in quanto il contratto prevede l'applicazione di un tasso variabile, la **scrittura non cambia** in quanto la rata evidenzierà comunque un importo capitale distinto dagli interessi. Anche in questo caso, all'occorrenza, all'atto della rilevazione dell'ultima rata il conto mutuo chirografario banca dovrà risultare pari a zero. Nel caso le rate scadessero a cavallo di anno occorrerà rilevare il rateo passivo relativo agli interessi maturati dal 1 dicembre al 31/12.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



Andamento dei mercati

Europa

Settimana con il segno meno per i listini del Vecchio Continente, appesantiti ancora una volta dai timori sulla situazione globale e da dati macro contrastati sulle singole economie. A guidare i ribassi dei listini, in primis i titoli del settore finanziario: già tra i peggiori performers da inizio anno, i titoli bancari – quelli italiani in particolare – toccano nella giornata di giovedì i nuovi minimi degli ultimi due mesi, anche se rimbalzano poi venerdì. Durante tutta la settimana, oscillante l'andamento del petrolio e delle commodities, sul newsflow legato alle scorte Usa e all'eventuale riunione dei Paesi produttori per congelare la produzione. Sui mercati hanno avuto un impatto relativo anche le parole degli esponenti della Bce, in primis del Presidente Mario Draghi, che ha ripreso le parole dei membri della Federal Reserve sulle incerte prospettive economiche globali per sottolineare quanto il 2016 sarà un altro anno ricco di sfide. Per questo, Draghi ha sottolineato come la Bce sia pronta ad allentare ulteriormente la propria politica monetaria, senza arrendersi di fronte alle attuali debolezze come l'eccessivamente basso livello di inflazione.

Stoxx Europe 600 -0.76%, Euro Stoxx 50 -1.69%, Ftse MIB -2.33%

Stati Uniti

Settimana attorno alla parità per i listini statunitensi, che chiudono in rialzo solo mercoledì con i momentanei rialzi del petrolio a spingere verso l'alto il settore energia e il collasso della fusione tra Pfizer ed Allergan che spinge i titoli farmaceutici ad un vero e proprio rally. Per il resto, i listini oscillano seguendo gli andamenti contrastati delle commodities e l'oro guadagna terreno, visto il rinnovato appetito per i beni rifugio. Dopo la lettura delle minute Fed, relative al meeting di politica monetaria di metà marzo, che confermano il tono cauto ed

accomodante usato nelle recenti dichiarazioni della Banca Centrale e su speculazioni di mancati interventi da parte della BOJ per ridimensionare la forza della divisa giapponese, il dollaro tocca i minimi degli ultimi 17 mesi contro lo yen. Su temi di politica monetaria, Janet Yellen a parte, si sono espressi nei giorni scorsi il Presidente della Fed di Chicago, Charles Evans, dichiarando come ritenga appropriati due rialzi dei tassi di interesse per quest'anno – seguiti da eventuali altre mosse molto gradualmente – e il Presidente della Fed di Boston Rosengren, che ha sostenuto che il mercato, probabilmente sta sottovalutando il ritmo dei futuri rialzi dei tassi. A livello macro, qualche ribasso tra i titoli industriali è stato presumibilmente influenzato dalla pubblicazione di dati macro peggiori delle attese nell'ambito della produzione di febbraio. Gli ordini di beni durevoli calano, infatti, del 3%, a fronte di un consensus del -2.8%, e calano parallelamente anche gli ordini di fabbrica, positivi invece in gennaio. Peggio delle attese anche la bilancia commerciale di febbraio, con il deficit che si allarga a -\$ 47.1 mld a dai -\$ 45.9 mld del mese precedente. I valori confermano in sostanza che l'anno è iniziato con una certa debolezza di fondo del settore, con gli investimenti delle imprese presumibilmente messi in crisi, suggerendo ancora una volta che la crescita potrebbe rallentare nel Q1.

S&P 500 -0.87%, Dow Jones Industrial -0.81%, Nasdaq Composite -0.44%

Asia

I mercati asiatici concludono una nuova settimana a due velocità, con i mercati cinesi che chiudono intorno alla pari dopo il lunedì di festa, anche se la solidità dei rialzi dei listini rispetto ai ribassi di qualche mese fa non sembra supportata da risultati societari adeguati. Ancora una volta, tuttavia, il mercato più in difficoltà è quello giapponese, dove continuano a preoccupare la forza della divisa nazionale sul dollaro e il basso livello dell'inflazione. A livello monetario, le mosse messe in atto dalla BOJ non hanno convinto la comunità finanziaria di una possibile ripresa dei prezzi nel breve periodo, né sono state di grande rilievo le parole del governatore Haruhiko Kuroda, secondo cui le autorità centrali sarebbero pronte ad ampliare le manovre espansive se necessario. Dopo Kuroda è intervenuto anche il ministro delle finanze, Taro Aso, secondo cui i rapidi cambiamenti sul fronte valutario sono "indesiderabili": gli attuali movimenti dello yen sono "sproporzionati", ma il Giappone è in grado di adottare ulteriori misure se necessario.

Nikkei -2.12%, Hang Seng -0.63%, Shanghai Composite -0.82%, ASX -1.24%

Principali avvenimenti della settimana

A livello macro per l'Eurozona, la scorsa settimana sono stati pubblicati i numeri relativi alle indagini Pmi finali di marzo, che hanno sostanzialmente confermato quanto emerso dai numeri preliminari: se il settore manifatturiero è visto in lieve crescita, a 51.6 punti dai 51.4 del mese precedente, la decelerazione del settore servizi è netta, a 53.1 punti dai precedenti 54, con il risultato che l'Indice Composto supera di poco i 53 punti. Tra i temi politici, a parte lo scandalo dei "Panama Papers", torna sotto i riflettori a inizio settimana Atene, alla prese con i colloqui con i creditori sulla prima verifica del rispetto del piano di assistenza finanziaria concesso la scorsa estate, passo necessario per sbloccare la nuova tranche di fondi e avviare un difficile negoziato sull'alleggerimento del debito. Il clima si è fatto più teso dopo le rivelazioni di WikiLeaks, che nel weekend ha pubblicato una trascrizione di una conference call tra funzionari del Fmi, in cui vengono discusse tattiche per esercitare pressione su Grecia, Germania e Ue al fine di chiudere un accordo questo mese. Il ministero delle Finanze tedesco ieri ha ribadito che un haircut del debito non è in discussione e che Berlino si aspetta ancora di arrivare a una conclusione positiva tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. In tema rating, lo scorso venerdì a mercati chiusi, S&P ha confermato il rating sovrano spagnolo a 'BBB+', con outlook stabile, nonostante la prolungata fase di incertezza politica. Secondo un report di Moody's, invece, l'economia tedesca dovrebbe registrare una lieve accelerazione nel 2016, con prospettive di bilancio che si mantengono forti.

Sul fronte societario europeo, le principali novità della settimana si concentrano sui settori bancari e sulle telecomunicazioni. In primis, per quanto riguarda le banche italiane, protagoniste delle oscillazioni dei mercati come del newsflow, il governo sta negoziando con la Commissione europea forme di "ristoro automatico" per i risparmiatori di Banca Marche, Banca Etruria, CariFerrara e CariChieti, gli istituti salvati applicando per la prima volta in Italia le nuove e più dure regole comunitarie sui salvataggi bancari. In merito al prossimo futuro, sia Intesa che Unicredit, rispettivamente garanti degli aumenti di capitale di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, si sono dette fiduciose rispetto alle tempistiche delle operazioni. Il Cda di Banco Popolare ha approvato l'aumento di capitale da un miliardo di euro previsto nell'accordo di fusione con Bpm, che intende lanciare, condizioni di mercato permettendo, anche entro fine giugno. L'operazione sarà sottoposta all'assemblea straordinaria del prossimo 7 maggio. Il Cda di Carige ha nominato, come ampiamente atteso, Guido Bastianini nuovo AD e ha avviato l'esame della proposta del fondo Apollo. Secondo alcuni giornali, il presidente Giuseppe Tesaro durante il Cda ha affermato che la proposta di Apollo è da esaminare come fatto prioritario. A livello europeo, secondo alcune fonti, riduzioni del personale in arrivo per più di un istituto: Sogen si prepara a tagliare 128 posti di lavoro nella divisione di global-banking come parte del piano di taglio costi annunciato lo scorso anno, mentre Santander si starebbe preparando a ridurre le posizioni senior tra lo staff UK. Diverse banche, inoltre, hanno rilasciato comunicati in seguito allo scandalo "Panama Papers". Sia Sogen che Nordea hanno dichiarato di aver sempre rispettato le normative fiscali e di non aver mai favorito l'evasione fiscale da parte della loro clientela, rispondendo tramite un comunicato sul suo sito web al newsflow sui conti offshore. Guardando alle telecomunicazioni, in seguito ad un nutrito newsflow, è stato convocato per oggi il Cda di Mediaset in cui si discuterà di un'ipotesi di accordo con Vivendi. Sul mercato e sui media le attese sono per un accordo che prevedrebbe uno scambio azionario del 3.5%, un accordo sui contenuti e la cessione della pay Tv Premium

ai francesi, con la creazione in un secondo tempo di una piattaforma paneuropea sulle tv via internet in chiave anti Netflix. Vivendi in una nota ha sottolineato di essere “in Italia per sviluppare e investire nel lungo periodo e non per ridurre gli organici”. L'operazione Mediaset-Vivendi su Premium non coinvolgerà in nessun modo Telecom eccetto eventuali rapporti contrattuali, scrive il Sole, che parla di un cambio di strategia dei francesi e ipotizza che Vivendi si sia convinta a lavorare sulla riduzione dei costi per poi valorizzare la partecipazione. Intanto, i colloqui con Bouygues mirati alla possibile fusione con Orange sembrano essersi interrotti e chiusi con un nulla di fatto; Orange, secondo alcune fonti, continuerebbe a cercare nuove opportunità di consolidamento in Europa, nonché possibili vie di entrata nei mercati di Africa e Medio Oriente.

M&A ancora una volta al centro dell'attenzione nel newsflow societario US della settimana, con le autorità americane protagoniste della scena e il collasso di fusioni di primo piano. In primis, dopo che il dipartimento del Tesoro ha annunciato nuove misure volte a frenare le cosiddette inversioni fiscali, una pratica in base alla quale un'azienda americana sigla un accordo di fusione con una straniera trasferendo all'estero la sua sede fiscale per godere di aliquote fiscali più basse, la fusione da \$ 160 mld tra la statunitense Pfizer e l'irlandese Allergan è saltata. Allergan ha dichiarato che si concentrerà sulla vendita della divisione dei farmaci generici al gruppo israeliano Teva Pharmaceutical Industries per \$ 40.5 mld. Dopo quasi un anno dalla presentazione dell'offerta, salta anche l'acquisizione di Syngenta da parte di Monsanto, che rivede la propria strategia di crescita puntando piuttosto su acquisizioni minori e partnerships. Monsanto ha, inoltre, pubblicato una trimestrale deludente, rivedendo al ribasso le stime per l'intero esercizio. Il dipartimento americano di Giustizia, inoltre, a causa di problemi antitrust, si prepara a opporsi alla fusione tra Halliburton, fornitore di servizi petroliferi, e la piccola rivale Baker Hughes. Se l'affare crolla Halliburton dovrà risarcire Baker per \$ 3.5 mld. Tra i deal andati a buon fine, d'altra parte, la compagnia aerea Alaska Air ha acquisito per \$ 2.6 mld la concorrente Virgin America, diventando così uno dei nomi di punta della West Coast, mentre Brocade, gruppo attivo nel settore dei data center, con l'obiettivo di sfruttare la crescente domanda di reti Wi-Fi su grandi aree come uffici e stadi, ha raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione di Ruckus Wireless tramite un'offerta dal valore di circa \$ 1.5 mld. ancora qualche trimestrale attira inoltre l'attenzione degli investitori: positivi i risultati di Constellation Brands, distributore di bevande alcoliche che, annunciando una trimestrale superiore alle attese, grazie alla forte domanda per le birre Corona e Modelo, ha alzato il dividendo e comunicato l'interesse per un'IPO del proprio business di vini canadesi. Nell'alimentare, bene anche ConAgra Foods, che ha rilasciato risultati superiori alle attese grazie alla maggiore domanda di prodotti da parte delle catene di ristorazione e dell'industria alimentare: le vendite segnano, infatti, un'espansione annua del 6.1%, BlackBerry ha, invece, rilasciato risultati trimestrali inferiori alle aspettative, prevalentemente impattata da ricavi non brillanti per i nuovi smartphone con sistema operativo android. Nel settore auto, General Motors e Fiat Chrysler, oltre ad alcuni produttori minori, hanno segnalato vendite di marzo inferiori alle aspettative, impattati dalla bassa domanda nel periodo Pasquale: alcuni analisti ritengono comunque che il settore possa registrare volumi superiori a quelli del 2015, già a livelli record. Nel frattempo, Tesla sta fronteggiando l'elevata domanda per il suo nuovo Model 3, la berlina di minori dimensioni e prezzi contenuti per penetrare il mercato di massa.

Dal punto di vista macro delle economie asiatiche, molti dubbi rimangono sullo stato di salute dell'economia cinese, che vede un miglioramento del settore dei servizi, ma che allo stesso tempo deve affrontare una contrazione dell'occupazione per la prima volta dall'agosto 2013. L'indice Pmi per i servizi, elaborato da Caixin/Markit, è salito il mese scorso a 52.2 da 51.2 di febbraio mentre il sotto indice sull'occupazione è sceso a 48.9 da 51.3, registrando la prima contrazione dall'agosto 2013. Per quanto riguarda il Giappone, ancora una volta le indicazioni macro sono tutt'altro che positive: Il leading indicator di febbraio mostra un calo di 2 punti dopo la flessione di 0.4 punti del mese precedente e le partite correnti di febbraio mostrano un avanzo di 2,435 miliardi di yen, contro attese per un surplus di 2,006 miliardi. Incerta anche la situazione dell'Australia, dove il settore retail non sembra così solido da poter compensare il rallentamento dell'economia globale e sostenere la crescita di quella nazionale; il mercato è inoltre appesantito dalla decisione del governatore della RBA, Glenn Stevens, di mantenere i tassi invariati per la decima riunione consecutiva di politica monetaria. La Rba ha fatto riferimento a una crescita continuativa malgrado il rialzo della valuta non sia un elemento a favore.

Appuntamenti macro prossima settimana

USA

Durante la prossima settimana, numeri dell'inflazione sotto i riflettori negli Usa: saranno disponibili le letture dei prezzi al consumo e alla produzione di marzo, oltre che l'indice dei prezzi delle importazioni. In arrivo, inoltre, indicazioni su produzione industriale e ripresa dei consumi, con l'anticipazione delle vendite retail.

Europa

Inflazione e produzione industriale protagoniste anche per l'Eurozona aggregato, oltre che per diverse singole economie dei Paesi dell'area euro, in primis l'Italia. Relativamente al nostro Paese, sarà altresì disponibile il valore della Bilancia Commerciale.

Asia

Settimana insolitamente ricca di spunti per quanto riguarda la seconda economia mondiale: anche dalla Cina, infatti, in arrivo indicazioni su inflazione, produzione industriale e vendite al dettaglio. I valori delle importazioni e delle esportazioni contribuiranno a dare un'idea della bilancia commerciale e dei valori della domanda cinese anche sulle altre economie. Il dato più atteso dalla comunità finanziaria resta tuttavia la lettura del Pil del primo trimestre. Anche per

il Giappone, saranno resi noti i numeri della produzione industriale finale di febbraio e dei prezzi alla produzione del mese scorso.

FINESTRA SUI MERCATI										8/4/16 15.39	
AZIONARIO										Performance %	
DEVELOPED		Date	Last	Iday	Sday	1M	YTD	2014	2015		
MSCI World	USD	07/04/2016	3,622	-0.72%	-0.11%	+1.55%	-2.47%	+2.03%	-2.74%		
AMERICA											
DEVELOPED		Date	Last	Iday	Sday	1M	YTD	2014	2015		
MSCI North Am	USD	07/04/2016	2,063	-1.38%	-0.40%	+3.15%	-4.00%	+10.27%	-2.35%		
NASDAQ	USD	07/04/2016	5,042	-0.20%	-0.49%	+3.17%	-4.10%	+11.89%	-6.79%		
Dow Jones	USD	06/04/2016	17,641	+0.50%	-0.05%	+3.99%	+1.24%	+7.52%	-2.29%		
S&P 500	USD	06/04/2016	4,301	+0.37%	-0.09%	+3.11%	-2.02%	+17.50%	+6.41%		
EUROPEA											
DEVELOPED		Date	Last	Iday	Sday	1M	YTD	2014	2015		
MSCI Europe	EUR	07/04/2016	110	-0.75%	-0.49%	-2.35%	-10.29%	+4.30%	+5.47%		
DJ Eurostoxx 30	EUR	06/04/2016	2,911	+1.07%	-0.49%	-3.33%	-10.95%	+1.20%	+3.00%		
FTSE 100	GBP	06/04/2016	4,311	+0.09%	+0.74%	+1.04%	-0.82%	-3.74%	-4.99%		
Cac 40	EUR	06/04/2016	4,296	+1.07%	-0.62%	-2.00%	-7.87%	-0.54%	+6.33%		
Dax	EUR	06/04/2016	9,645	+1.09%	-0.57%	-4.50%	-10.23%	+2.65%	+5.50%		
Ibex 35	EUR	06/04/2016	8,424	+1.06%	-0.67%	-3.62%	-11.73%	+3.66%	-5.14%		
Free MIB	EUR	06/04/2016	17,379	+1.13%	-0.21%	-3.33%	-14.06%	+0.23%	+11.60%		
ASIA											
DEVELOPED		Date	Last	Iday	Sday	1M	YTD	2014	2015		
MSCI Pacific	USD	07/04/2016	2,156	+0.31%	+0.01%	-0.10%	-4.80%	-5.39%	+6.41%		
Nikkei 225	JPY	06/04/2016	818	+1.20%	-0.01%	-3.30%	-17.62%	+6.30%	+5.69%		
Hong Kong	HKD	06/04/2016	15,822	+0.40%	-0.11%	-5.73%	-14.80%	+7.32%	+9.07%		
ASX 200	AUD	06/04/2016	20,370	+0.31%	-0.90%	+1.79%	-7.00%	+1.20%	-5.10%		
EMERGENT											
DEVELOPED		Date	Last	Iday	Sday	1M	YTD	2014	2015		
MSCI Em Mkt	USD	07/04/2016	109	+0.63%	-2.09%	+2.09%	+1.97%	-4.43%	-16.90%		
MSCI EM BRIC	USD	07/04/2016	217	+0.05%	-2.09%	+1.75%	-1.08%	-5.40%	-15.60%		
EMERGENT											
DEVELOPED		Date	Last	Iday	Sday	1M	YTD	2014	2015		
MSCI EM Lat Am	USD	07/04/2016	2,134	-0.58%	-0.09%	+1.30%	+11.10%	-14.70%	-32.02%		
BVLQZ BOVESPA	BRL	06/04/2016	30,163	+3.20%	-0.99%	+6.50%	+15.49%	-2.91%	-13.30%		
ARG MERCAL	ARS	07/04/2016	11,864	-3.24%	-6.69%	-11.59%	+1.62%	+59.10%	+36.00%		
EMERGENT											
DEVELOPED		Date	Last	Iday	Sday	1M	YTD	2014	2015		
MSCI EM Europe	USD	07/04/2016	122	-0.28%	-0.40%	+4.31%	+10.90%	-4.00%	-8.33%		
Stoxx - Russia	RUB	06/04/2016	1,973	+0.70%	+0.00%	-1.50%	+6.54%	-7.15%	+26.22%		
ISEQ100	TRY	06/04/2016	82,378	+1.50%	+0.02%	+6.40%	+14.80%	+16.43%	-16.33%		
Prague Stock Exch.	CZK	06/04/2016	196	+1.38%	+0.10%	+0.44%	-6.20%	-4.20%	+1.62%		
EMERGENT											
DEVELOPED		Date	Last	Iday	Sday	1M	YTD	2014	2015		
MSCI EM Asia	USD	07/04/2016	401	+0.15%	-1.10%	+3.00%	-6.79%	+2.40%	-11.70%		
Shanghai Composite	CNY	06/04/2016	2,585	-0.70%	-0.67%	+2.60%	-15.60%	+12.67%	+9.07%		
INE SENSEX 30	INR	06/04/2016	24,674	-0.05%	-2.30%	+0.00%	-5.50%	+20.00%	-5.00%		
KOSPI	KRW	06/04/2016	1,972	-0.09%	-0.00%	+3.33%	+0.33%	-4.70%	+2.89%		

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.